

# **ASSOCIAZIONE "AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ONLUS"**

## **STATUTO**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'Associazione "AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ONLUS" con sede in Grottaferrata (Roma), Via Isonzo, 64.

Altre sedi, filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituiti in Italia o all'estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si riporterà obbligatoriamente la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### **Art. 2 - SCOPO**

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale ispirandosi a valori che promuovano la fratellanza universale.

E' una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 e successive integrazioni e modifiche.

Attraverso attività di carattere culturale, spirituale e materiale, l'Associazione intende operare per il bene della famiglia quale prima cellula della società umana e concorrere a formare famiglie unite e solidali in una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo sviluppo dei popoli, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio familiare e di infanzia svantaggiata.

L'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) convegni, congressi, seminari di studio, scuole per genitori, anche a livello internazionale, riguardanti aspetti della vita familiare: rapporto di coppia, educazione dei figli, collaborazione con gli agenti educativi sussidiari alla famiglia, inserimento ed apporto della famiglia nel sociale, affidamento e adozione per una crescita della cultura dell'accoglienza; corsi per giovani e ragazzi sull'affettività, corsi di preparazione al matrimonio, ecc.;
- b) azioni e servizi in favore di famiglie in difficoltà materiali o morali, di persone anziane, malate, emarginate, maternità difficili, anche con appositi centri di accoglienza e cura;
- c) attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei Paesi emergenti - anche attraverso il sostegno a distanza - con programmi alimentari, educativi, sanitari, ricreativi;
- d) collaborazione con ONG, comunità e/o Enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;
- e) azioni di sostegno a minori abbandonati; servizi per l'adozione internazionale, sempre secondo il principio di sussidiarietà, con supporto specifico alle famiglie adottive;
- f) residenze temporanee in cui famiglie di razze, culture, religioni diverse, possano fare un'esperienza di vita e di studio interculturale sui temi attinenti la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza;
- g) centri di ricerca, studio e formazione specialistica sulle tematiche familiari - relazionali ed educative - con realizzazione di appositi corsi;
- h) promozione di attività artistiche, musicali, ricreative, a scopo educativo e didattico;
- i) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti la famiglia e l'infanzia con iniziative nel campo dei media e attività editoriali, teatrali, televisive, cinematografiche, ecc.;
- j) collaborazione con Istituzioni locali, nazionali e internazionali per l'impostazione di adeguate politiche familiari, scolastiche e di 'welfare' in genere e per interventi - anche in campo normativo - per la salvaguardia della famiglia e dell'infanzia.

L'Associazione agisce sull'intero territorio nazionale con iniziative ed attività anche di carattere regionale e locale e può operare anche in campo internazionale. Essa inoltre potrà promuovere la costituzione in Italia e all'estero di analoghe associazioni che intendano assumerne lo spirito ed i fini.

L'Associazione può inoltre integrare la propria attività - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - con quella di altri enti associativi, promuovendo ed aderendo a forum, consorzi ed iniziative intra-associative.

L'Associazione "**AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ONLUS**" non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art.3 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da eredità, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nazionali o internazionali, da persone fisiche o giuridiche, da altre associazioni o fondazioni, da proventi di attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione.

L'accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 - ASSOCIATI**

Gli associati possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono allo Statuto. Non sono ammessi soci temporanei.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che ne decide insindacabilmente l'accoglimento.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed, in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.

Gli associati che sono persone giuridiche hanno diritto nell'Assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.

Le persone designate ai sensi del precedente comma partecipano all'Assemblea e possono essere eletti quali componenti degli organi statutari dell'Associazione. La rinuncia o la revoca della designazione comporta anche la obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento.

L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti, l'esclusione di un associato per gravi motivi.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all'Associazione. Le quote non sono rivalutabili.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

### **Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Sindacale

### **Art. 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, qualora manchi anche il Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea degli Associati:

- determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente
- definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera i programmi di attività;
- delibera sul bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre di ogni anno e sugli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all'Art. 2.
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;

- delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o anche su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima, oppure mediante fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato ha diritto a un voto e non può rappresentare per delega più di cinque associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Per modificare lo statuto occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti fra gli associati.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

La convocazione è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante comunicazione telefonica o via fax o via posta elettronica almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da due Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi viene riservato agli altri organi.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere tra i propri membri il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- predisporre le proposte di programmi di attività;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire a terzi i servizi strumentali alle attività svolte dall'Associazione;
- decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici, di collaborazione o altri da affidare a associati o a terzi.

- delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio Direttivo determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.
- deliberare sulle richieste di ammissione degli aspiranti associati

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo attribuendone i poteri.

#### **Art. 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente.

In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio Direttivo viene assunta dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche estranei all'Associazione. I componenti e il Presidente del Collegio dei Sindaci sono nominati dall'Assemblea degli associati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le funzioni e le competenze dei Sindaci sono disciplinate dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le norme di legge riguardanti le associazioni e con il presente statuto.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione al bilancio.

#### **Art. 10 - GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

#### **Art. 11 - BILANCIO**

Il bilancio al 31/12 di ogni anno è predisposto dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

Le modifiche allo Statuto o lo scioglimento sono deliberate con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 13 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

---

#### **Informazioni utili:**

- *L'Associazione Azione per Famiglie Nuove è stata costituita il 2.12.1998*
- *Il presente Statuto modificato è stato approvato dall'Assemblea straordinaria il 20.09.2003*
- *Il 2.12.2003 è stata accolta la domanda d'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate.*
- *Codice Fiscale 92012120587*
- *Presidente Alberto Friso*